# L'HÉRITAGE BYZANTIN EN ITALIE (VIII°-XII° SIÈCLE)

# I LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE



## L'HÉRITAGE BYZANTIN EN ITALIE (VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> SIÈCLE)

Ι

LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

# L'HÉRITAGE BYZANTIN EN ITALIE (VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> SIÈCLE)

Ι

#### LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

Études réunies par Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot et Vivien Prigent

> ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 2011

Cet ouvrage recueille les actes de la table ronde tenue à Rome (Istituto storico italiano per il Medio Evo) les 12 et 13 juin 2008.

Les cinq tables rondes sur «L'héritage byzantin en Italie (VIII°-XII° siècle)», dont les actes sont publiés dans la *Collection de l'École française de Rome* et dans les *Mélanges de l'École française de Rome-Moyen* Âge, sont les suivants :

- 1. La fabrique documentaire : Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, table ronde organisée les 12 et 13 juin 2008.
- 2. Les cadres juridiques et sociaux : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 4 et 5 mai 2009.
- 3. Les institutions publiques : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 26 et 27 février 2010.
- 4. Les caractères originaux de l'espace rural : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 17 et 18 décembre 2010.
- 5. La mosaïque culturelle : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 25 et 26 novembre 2011.

L'héritage byzantin en Italie (VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle). I, La fabrique documentaire / études réunies par Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot et Vivien Prigent Rome: École française de Rome, 2011 (Collection de l'École française de Rome, 0223-5099; 449) ISBN 978-2-7283-0923-8 (br.)

- 1. Empire byzantin -- Diplomatique -- Moyen âge -- Congrès
- 2. Italie -- Civilisation -- Influence byzantine -- Moyen âge --

Sources -- Congrès I. Martin, Jean-Marie, 1938-

II. Peters-Custot, Annick, 1973- III. Prigent, Vivien, 1971-

CIP - Bibliothèque de l'École française de Rome



© - École française de Rome - 2011 ISSN 0223-5099 ISBN 978-2-7283-0923-8

### TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot et Vivien Prigent, Introduction générale	1-4
Vivien Prigent, Introduction	5-6
Chapitre premier	
ORIGINES ET RÉMANENCES	
Francesca Santoni, I papiri di Ravenna : gesta municipalia e procedure di insinuazione	9-32
Cristina Carbonetti Vendittelli, I supporti scrittorii della documentazione : l'uso del papiro	33-48
Chapitre second	
ÉCRITURE ET DIPLOMATIQUE DES ACTES, FONCTIONNEMENT DU NOTARIAT	
Jean-Marie Martin, Les documents de Naples, Amalfi, Gaète (IX <sup>e</sup> -XII <sup>e</sup> siècle) : écriture, diplomatique, nota- riat	51-85
Cristina Carbonetti Vendittelli, Il sistema documentario romano tra VII e XI secolo : prassi, forme, tipologie della documentazione privata	87-115
Francesca Santoni, Ravenna: tabellioni e notai	117-149
Marco Pozza, Scrittura, diplomatica, notariato a Venezia	151-168
Giovanna Nicolaj, Breve viaggio fra i documenti altome- dievali dell'Italia bizantina (cenni di sintesi)	169-187

#### CHAPITRE TROISIÈME

#### L'ENTOURAGE

	Pages
Jean-Marie Martin, Les actes sardes (XI <sup>e</sup> -XII <sup>e</sup> siècle)	191-205
Vivien Prigent, L'usage du sceau de plomb dans les régions italiennes de tradition byzantine au haut	
Moyen Âge	207-240
Antonella Ghignoli et François Bougard, Elementi romani nei documenti longobardi?	241-285
Appendice. Strutture tradizionali e strutture attuali nelle chartae longobarde : tentativo di descrizione	286-301
Vera von Falkenhausen, Da Roma tardoantica a Bisanzio medievale. Un percorso diplomatistico:	
riflessioni conclusive	303-314
Index	315-326
Résumés des contributions	327-331
Table des matières	333-334

#### CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI

#### IL SISTEMA DOCUMENTARIO ROMANO TRA VII E XI SECOLO

#### PRASSI, FORME, TIPOLOGIE DELLA DOCUMENTAZIONE PRIVATA

La storia del sistema documentario romano nel medioevo è ricca di temi complessi, molteplici e multiformi, che si articolano variamente nel lungo periodo che dalla tardoantichità risale fino al pieno medioevo. Sono temi e questioni che investono tutto il complesso fenomeno della produzione e della conservazione di scritture documentarie nell'ambito della società romana medievale e che riguardano prassi (e dunque pratiche e modalità di produzione documentaria), forme (e quindi i prodotti di questa attività e il loro aspetto interno ed esteriore) e funzioni (e perciò, in breve, le circostanze e i motivi per cui si ricorreva alla documentazione scritta: chi ne faceva uso e quale uso se ne faceva). Non potendo trattare l'argomento nel suo complesso, ho pensato di enucleare alcuni punti che mi sembrano salienti e nello stesso tempo tipici e caratterizzanti del sistema romano, e che credo possano contribuire alla composizione del quadro più generale della documentazione e delle pratiche documentarie delle città dell'Italia una volta bizantina.

Ho organizzato questo intervento in tre parti che sono insieme tematiche e diacroniche. Nella prima esaminerò i caratteri della documentazione romana del primo medioevo, per cogliere ed evidenziare attraverso le scarse testimonianze di cui disponiamo quali sono gli elementi di continuità e di contiguità con la documentazione e il sistema tardoantichi: nelle formule, nel lessico, negli scrittori, in parte nelle pratiche documentarie. Nella seconda parte mi soffermerò invece sulle forme e le tipologie documentarie che appaiono tipiche dell'altomedioevo romano e in alcuni casi peculiari rispetto alla documentazione del Regnum. Nella terza, infine, proverò a ripercorrere e rivedere tutto il sistema in una dimensione diacronica, partendo dal IX secolo, ovvero da quando la tradizione documentaria comincia a farsi più consistente e significativa tanto da poter essere sottoposta ad una analisi formale, per arrivare ai decenni compresi tra metà e fine XI secolo, che per Roma rappresentano un vero e proprio momento di svolta, uno stacco deciso, uno snodo che avrà i suoi sviluppi ulteriori nel corso della prima metà del XII secolo.

Prima di cominciare è necessario che io faccia una duplice premessa, in primo luogo per puntualizzare la situazione della tradizione documentaria e poi per evidenziare alcune delle caratteristiche strutturali della città, che a mio parere hanno contribuito a condizionare fortemente il quadro, fin dai primi secoli del medioevo.

#### LA TRADIZIONE DOCUMENTARIA

A Roma l'uso prolungato del papiro (attestato fino al termine del X secolo e impiegato forse in maniera esclusiva almeno fino ai primi due o tre decenni di quel secolo)¹ può essere considerato senz'altro una delle principali cause della estrema povertà della documentazione conservata, visto il clima umido che da sempre ha caratterizzato e afflitto l'ambiente cittadino e la facile deperibilità del materiale. Prima della metà del X secolo non si conservano praticamente originali di documenti privati² e la tradizione documentaria è tutta indiretta : completamente dipendente da alcune epigrafi docu-

¹Rinvio per questo al testo dell'altro mio intervento nell'ambito di questo stesso seminario e al mio recente saggio : Sicut inveni in thomo carticineo iam ex magna parte vetustate consumpto exemplavi et scripsi atque a tenebris ad lucem perduxi. Condizionamenti materiali e trasmissione documentaria a Roma nell'alto medioevo, in C. Braidotti, E. Dettori e E. Lanzillotta (a cura di),  $O\dot{v}$   $\pi\bar{a}v$   $\dot{\varepsilon}\phi\dot{\eta}\mu\varepsilon\rho ov$ . Scritti in memoria di Roberto Pretagostini offerti da colleghi, dottori e dottorandi di ricerca della Facoltà di lettere e filosofia, Roma, 2009, I, p. 47-69.

<sup>2</sup> Solo un papiro di fine VI secolo, redatto a Roma per la Chiesa ravennate e quindi conservato per lungo tempo a Ravenna prima di approdare, in età moderna, alla Biblioteca Vaticana : BAV, Pap. Lat. XVI e IX, un atto di donazione di cui restano due frammenti separati da un certo numero di righe mancanti. Il testo del papiro è stato edito per la prima volta da J.-O. Tjäder, Due papiri latini della biblioteca Vaticana, XVI e IX, riuniti, in Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, 64, 1953, p. 1-17, che lo ha anche datato agli inizi del VII secolo; è stato poi nuovamente pubblicato dallo stesso autore, prima in J.-O. Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I, Papyri 1-28, Lund, 1955, p. 332-343 (P. Tjäder 18-19) e poi in Chartae Latinae Antiquiores, Facsimile-edition of the Latin charters prior to the ninth century, XXII, Italy III, a cura di A. Petrucci e J.-O. Tjäder, Dietikon-Zurigo, 1983, n. 718. Per una più precisa datazione del documento alla fine del VI secolo si vedano ora le considerazione di Paolo Radiciotti (Fra corsiva nuova e curiale. A proposito dei papiri IX e XVI della Biblioteca Apostolica Vaticana, in Archivio della Società romana di storia patria, 113, 1990, p. 83-113 : p. 86 s.), che propone come possibile termine ad quem il novembre 598. Il secondo (in ordine di tempo) documento privato conservato in originale è un contratto di livello del luglio 947 (Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium, a cura di L. M. Hartmann e M. Merores, 3 vol., Vienna, 1895-1913, I, p. 2 s., doc. II).

mentarie e da poche copie più tarde per il VI, il VII e l'VIII secolo (ossia per i primissimi secoli, quelli che vedono realizzarsi il passaggio dall'età tardoantica all'altomedioevo), si arricchisce poi, col IX secolo, di una manciata di documenti trascritti sul cartulario di Subiaco³, ai quali si va ad aggiungere, nella prima metà del X secolo, un numero via via crescente di atti tràditi dal cartulario del monastero di Farfa⁴ e dal registro del cenobio romano dei SS. Andrea e Gregorio al Celio⁵.

Fino a metà VIII secolo, dunque, le informazioni sulle forme documentarie sono scarsissime, poiché le scritture tràdite dalle epigrafi documentarie o sono incomplete (e penso alla bellissima e notissima epigrafe che tramanda la donazione di Flavia Santippe, purtroppo conservatasi solo a partire dalla parte conclusiva del testo, laddove l'autrice ricorda di aver dato l'incarico di redazione, di aver sottoscritto il documento, di averlo fatto sottoscrivere ai testi e di aver concesso la facoltà di allegazione ai gesta municipalia)<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Il Regesto Sublacense del secolo XI, ed. a cura di L. Allodi e G. Levi, Roma, 1885. Nel cartulario sublacense sono trascritti un documento dell'VIII secolo (p. 157 s., una concessione enfiteutica del vescovo di Tivoli, redatta a Roma e datata dubitativamente dall'editore al 758, ma circoscritta comunque agli anni 757-767) e sette del IX, quattro dei quali sono carte d'enfiteusi (p. 95 s., 132, 128, e 163 s., degli anni 821, 857, 866 e 897); gli altri tre sono, rispettivamente, una vendita (p. 101 s dell'a. 837), una permuta (p. 70 s dell'a. 850) e una donazione (p. 13 dell'a. 883). Un ulteriore documento dell'879 è tradito indirettamente dalle edizioni di Gaetano Marini (I papiri diplomatici, Roma, 1805, p. 136) e Pier Luigi Galletti (Del Primicerio della S. Sede Apostolica e di altri Uffiziali Maggiori del Sacro Palazzo Lateranense, Roma, 1776, p. 188-190, doc. V).

<sup>4</sup> Il regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino e pubblicato dalla R. Società romana di storia patria, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, 5 vol., Roma, 1879-1914.

<sup>5</sup> Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio ad Clivum Scauri, a cura di A. Bartola, 2 vol., Roma, 2003. Quest'ultimo cartulario tramanda anche due documenti più antichi, la nota donazione di Gregorio Magno del 587 e quella di santa Silvia del 602 (II, p. 3-8 e 59-70, doc. 1 e 11), entrambi però certamente non genuini, anche se il primo senza dubbio molto più aderente dell'altro alle forme documentarie di età gregoriana.

<sup>6</sup> Murata all'interno della basilica di S. Maria Maggiore, nella parete che delimita l'abside della navata laterale est, di fronte alla tomba del cardinale Consalvo, l'epigrafe (cm. 167 × 93 scritta per 46 righe) contiene solo la parte finale del documento poiché molto probabilmente si svolgeva in origine su due o più lastre (in proposito G. Ferri, *Le carte dell'archivio Liberiano dal secolo X al XV*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 27, 1904, p. 147-202, 441-459; 28, 1905, p. 23-39; 30, 1907, p. 119-168 : 27, p. 151), così come il documento lapidario murato nel nartece di S. Maria in Cosmedin (per il quale v. nota seguente). Edita e riprodotta da J.-O. Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri... cit., I, p. 327-334, e III, tav. 74 (P. Tjäder 17). Altre riproduzioni in *Archivio Paleografico Italiano* V, fasc. 57, a cura di A. Silvagni, Roma, 1949, tav. 34 e D. De Francesco, *La proprietà fondiaria nel Lazio. Secoli IV-VIII. Storia e topografia*, Roma, 2004, p. 141 fig. 65. Per quanto riguarda la datazione dell'epigrafe si vedano da ultime

oppure sono trasmesse in forma massimata (come quella tràdita dalla altrettanto celebre e bella epigrafe murata nel nartece di S. Maria in Cosmedin, che rammenta le donazioni effettuate in favore della diaconia al tempo di Stefano II dal duca Eustazio, da Giorgio e da suo fratello David)<sup>7</sup>, e quindi danno un apporto limitato

le osservazioni di Vincenzo Federici, che la ritiene effettivamente del IX secolo, così come dichiarato esplicitamente in calce alla copia lapidaria: + Temporibus domini nostri sanctissimi Gregorii quarti papae ex rogatu Radonis notarii regionarii sanctae romanae Ecclesiae hoc ex authenticis scriptis relevatum pro cautela et firmitate temporum futurorum his marmoribus exaratum est (V. Federici, Osservazioni sulla carta lapidaria di Flavia Santippe, in Bullettino dell'Archivio paleografico italiano, 8, 1949, p. 19-38, in particolare p. 24 s.). Della stessa opinione anche N. Gray, The Paleography of Latin Inscriptions in the Eighth, Ninth and Tenth Centuries in Italy, in Papers of the British School at Rome, 16, 1948, p. 97-123: p. 100 s., n. 78 e P. Supino Martini, La produzione libraria e quella epigrafica, in P. Supino Martini e A. Petrucci, Materiali ed ipotesi per una storia della cultura scritta nella Roma del IX secolo, in Scrittura e Civiltà, 2, 1978, p. 45-101: p. 80.

<sup>7</sup> L'epigrafe, murata nel nartece di S. Maria in Cosmedin, ai lati della porta maggiore, si svolge su due lastre lunghe e strette (cm  $216 \times 60$  e  $240 \times 60$ ; il testo è su 32 + 35 righe) che ripropongono chiaramente il modello del documento papiraceo disposto su rotoli lunghi e stretti. Si tratta di due distinte offerte di beni immobili dovute, la prima, alla generosità del duca Eustazio, e l'altra, a quella di Giorgio *gloriosissimus* e di suo fratello David. Il documento ha la struttura tipica della donazione, anche se mancano la datatio e la completio e il testo è riportato in forma parzialmente massimata : si apre direttamente col testo, introdotto da un segno di croce (il che significa tra l'altro che la lastra non è acefala) e con l'indicazione del destinatario dell'atto (la vergine Maria) che precede quella del primo donatore. All'elenco dei beni offerti da Eustazio segue il nome del secondo benefattore preceduto da un segno di croce e seguito dal verbo offero e dalla descrizione dei beni donati. Dopo una breve clausola che stabilisce l'onere per il sacerdote al quale è affidato il luogo sacro di celebrare una messa quotidiana e per il patrono della chiesa di corrispondergli tre soldi, il testo si chiude con la minatio spirituale : Et si quis presumpserit tam de his locis quae a me offerta sunt et ordinata bel a ceteris christianis offerta fuerint ab usu et potestate huius sanctae diaconiae alienare aut monitzionem exinde cuiquam facere, sciat se districtus ratziones redditurum esse eisdem Dei genetricis in futuro iudicio, insuper et anathematis binculo sit innodatus et a regno Dei alienus atque cum diabulo et omnibus unpiis aeterno incendio deputatus. L'epigrafe è stata più volte pubblicata e riprodotta; per l'edizione si vedano tra gli altri O. Bertolini, Per la storia delle «diaconiae» romane dalle origini alla fine del secolo VIII, in Archivio della Società romana di storia patria, 70, 1947, p. 1-145 : p. 143 s. e Corpus della scultura altomedievale. VII. La diocesi di Roma. Tomo III. La II regione ecclesiatica, a cura di A. Melucco Vaccaro, Spoleto, 1974, p. 152-153 e tav. XLII; altre buone riproduzioni in A. Silvagni, Monumenta epigraphica christiana saeculo XIII antiquiora quae in Italiae finibus adhuc extant, I: Roma, Città del Vaticano, 1943, tav. XXXVII, n. 4 e 5; F. De Rubeis, Epigrafi a Roma dall'età classica all'alto medioevo, in Roma dall'antichità al medioevo. Archeologia e storia, Roma, 2001, p. 104-121 : p. 112 tav. 81-82. Per la datazione del testo si vedano O. Bertolini, Per la storia delle «diaconiae» romane... cit., p. 25 nota 1 e da ultima D. De Francesco, La proprietà fondiaria... cit., p. 197 s.; per quella della lastra J. Lestocquoy, Administration de Rome et diaconies du VIIe au IXe siècle, in Rivista di archeologia

alla conoscenza delle forme documentarie, in particolar modo quelle interne di cornice e quelle formulari. Molto di più invece, come vedremo tra breve, queste testimonianze ci dicono sugli usi documentari e sulle tipologie contrattuali.

#### LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali che contrassegnavano la città e l'ambiente cittadino nell'altomedioevo, mi limito a elencare quelle che ritengo più pertinenti ai fini del mio discorso e rinvio alla vasta e recentissima storiografia che si è occupata di Roma altomedioevale e in particolare a quella che, proprio negli ultimi decenni, ha insistito sui caratteri peculiari che hanno così fortemente contrassegnato le strutture economiche e sociali cittadine, rileggendole soprattutto alla luce dei ritrovamenti archeologici<sup>§</sup>.

Dunque in primo luogo l'alto livello demografico : rispetto al passato, nell'altomedievo, Roma ci appare – è vero – più povera e contratta, ciononostante rimane la città più grande dell'Occidente e conta dai 50 000-60 000 abitanti di VI-VII secolo ai 25 000-30 000 di VIII-X)<sup>9</sup>. Poi la presenza in Roma del papa e del suo clero con le sue gerarchie, «eredi primi del patrimonio di Roma»<sup>10</sup>, della sua cultura,

cristiana, 7, 1930, p. 261-298 : p. 277, che l'assegna, per le sue caratteristiche epigrafiche, alla metà dell'VIII secolo. Eustazio fu l'ultimo duca bizantino di Roma e dispensator di S. Maria in Cosmedin al tempo di Stefano II (752-757); fu lui inoltre che Stefano II inviò come suo vice gerens a Ravenna dopo la fine dell'Esarcato (in proposito P. Toubert, Scrinium et palatium : la formation de la bureaucratie romano-pontificale aux VIII<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècles, in Roma nell'alto medioevo. Atti della XLVIII Settimana del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 27 aprile-1 maggio 2000, I, Spoleto, 2001, p. 57-120 : p. 74).

<sup>8</sup> Si vedano ad esempio i saggi raccolti nei volumi *La storia economica di Roma nell'alto medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici (Atti del seminario, Roma 2-3 aprile 1992)*, a cura di L. Paroli e P. Delogu, Firenze, 1993; *Roma dall'antichità al medioevo. Archeologia e storia nel museo nazionale romano Crypta Balbi*, a cura di M. S. Arena, P. Delogu, L. Paroli, M. Ricci, L. Saguì e L. Vendittelli, Roma, 2001; *Roma dall'antichità al medioevo II. Contesti tardoantichi e altomedievali*, a cura di L. Paroli e L. Vendittelli, Roma, 2004 e la ricca bibliografia ivi citata.

<sup>9</sup> Sulla specificità e unicità di Roma altomedievale : Ch. Wickham, *Nobiltà romana e nobiltà italiana prima del Mille. Parallelismi e contrasti*, in *La nobiltà romana nel medioevo*. *Atti del convegno, Roma 20-22 novembre 2003*, a cura di S. Carocci, Roma, 2006, p. 4-14; in particolare sulla demografia : R. Meneghini e R. Santangeli Valenzani, *Roma nell'altomedieovo*. *Topografia e urbanistica della città dal V al X secolo*, Roma, 2004, p. 22 s.

<sup>10</sup> G. Nicolaj, Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo, in Morfologie sociali e culturali in Europa tra tarda antichità e alto medioevo. Atti della XLV Setti-

del suo diritto, delle sue pratiche d'amministrazione e di scrittura. In terzo luogo la sua ricca e complessa articolazione di uffici e di poteri (civili, militari ed ecclesiastici)<sup>11</sup>: esistevano in città cariche legate ovviamente al patriarchium Lateranense (gli iudices del clero, funzionari che controllavano e gestivano l'amministrazione e le finanze papali), e poi cariche connesse all'ambito militare, il dux e i magistri militum fino all'VIII secolo, poi i tribuni, i patroni delle scholae, quindi la gerarchia ecclesiastica, i titolari dei titoli cardinalizi, i vescovi delle diocesi circonvicine (gli episcopi cardinales hebdomadarii poi episcopi suburbicarii). Infine la grande, immensa ricchezza nella Roma altomedievale di chiese, monasteri, nosocomi e xenodochia, che erano fatti oggetto della pietà e della devozione cittadina e pontificia e dunque proprietari e amministratori di beni immobili e depositari di ricchi archivi e di altrettanto ricche biblioteche<sup>12</sup>.

Tutti questi elementi fanno della Roma tardoantica e altomedievale una città grande e straordinaria, per molti versi eccezionale rispetto alle altre città dell'Occidente medievale, come è stato messo bene in luce da Chris Wickham<sup>13</sup>; una città che nei primi secoli del-

mana del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 3-9 aprile 1997, II, Spoleto, 1998, p. 953-986 : p. 981 s.

<sup>11</sup> Esiste com'è noto un'ampia bibliografia in proposito, mi limito pertanto a ricordare gli studi ormai classici di Louis Halphen (Études sur l'administration de Rome au Moyen Âge (751-1252), Parigi, 1907), di Harry Bresslau (Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia, trad. di A. M. Voci-Roth, sotto gli auspici della Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, sussidi, 10], Roma, 1998 [ed. or. Lipsia 1912-1931], p. 176-184), Louis Duchesne (Le premiers temps de l'État pontifical, Parigi, 3e éd., 1911), Ottorino Bertolini (Le origini del potere temporale e del dominio temporale dei papi, in I problemi dell'Occidente nel secolo VIII. Atti della XX settimana del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 6-12 aprile 1972, I, Spoleto, 1973, p. 231-255), Pierre Toubert (Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, 2 vol., Roma, 1973 [BEFAR, 221], II, p. 1191-1257) e Girolamo Arnaldi (Le origini del Patrimonio di S. Pietro, in Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, VII/2, Torino, 1987, p. 1-151); si veda infine, per una più recente rivisitazione del tema, P. Toubert, Scrinium et palatium... cit.

<sup>12</sup> Per quanto riguarda gli archivi basta sfogliare il primo volume dei *Regesta Pontificum Romanorum* del Kehr per rendersi conto della grande quantità di documenti e di luoghi atti alla loro conservazione che dovevano esserci a Roma (P. F. Kehr, *Italia Pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis Pontificis ante annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum, I Roma, Berolini, 1906); in merito alle biblioteche, alla conservazione e alla circolazione di libri nella Roma tardoantica e altomedievale rinvio alla bella sintesi di G. Cavallo, <i>Scuola, libri, pratiche intellettuali a Roma tra il V e il IX secolo*, in *Roma dall'antichità al medioevo...* cit., p. 92-103.

<sup>13</sup> Ch. Wickham, Nobiltà romana e nobiltà italiana prima del Mille... cit.

l'alto medioevo continua a svolgere ancora un ruolo politico (e culturale) cardine, e dove – aggiungerei – il peso e l'ingombro delle tradizioni ha operato più fortemente e più direttamente che altrove, grazie anche alla grande disponibilità di memorie e di modelli da imitare e di *spolia* da riutilizzare; dove il lascito della civiltà antica ha avuto spessore e consistenza particolari, concretizzatisi in una «lunghissima tarda antichità» (secondo la bella definizione di Federico Marazzi)<sup>14</sup> durante la quale le strutture e le componenti del mondo tardo-antico si sono mantenute a lungo e hanno esteso le loro propaggini ben dentro l'altomedioevo.

#### La continuità

Dal punto di vista della documentazione, in particolare (e ora vengo alla prima delle tre parti in cui si articola la mia relazione), il legame col passato è stato facilitato da un lato dalla presenza della Chiesa e del papato, con le sue complesse e articolate strutture amministrative, con la sua cancelleria e i suoi archivi, con la sua antica vocazione alla scrittura e al testo scritto; dall'altro dalla organizzazione dei *tabelliones* cittadini, in qualche modo eredi degli antichi tabellioni e delle loro pratiche documentarie, forse in parte anche del loro ordinamento collegiale.

I primi – il papato e i suoi uffici – hanno rappresentato com'è noto uno dei principali tramiti di scritture, di modelli e di pratiche documentarie tra tardo antico e altomedioevo e hanno fatto sì che il filo sottile tra le due epoche non si spezzasse del tutto<sup>15</sup>; i secondi – i *tabelliones* – sono stati capaci, grazie anche allo straordinario carattere di impermeabilità della loro scuola, di conservare e tramandare parte dell'eredità del passato (strutture documentarie, formulari,

<sup>14</sup> «Una lunghissima tarda antichità o un particolarissimo alto medioevo?» è il titolo del primo paragrafo di F. Marazzi, *Roma, il Lazio, il Mediterraneo : relazioni fra economia e politica dal VII al IX secolo*, in *La storia economica di Roma nell'alto medioevo...* cit., p. 267-285.

<sup>15</sup> È noto come la Chiesa abbia fatto fin dall'inizio della scrittura e del documento scritto il cardine e il punto di forza del suo sistema di amministrazione, e come con la sua ininterrotta e vasta produzione di scritture, con il suo *scrinium* ricco di documentazione abbia potuto, anche sotto questo aspetto, fare efficaciemente da ponte tra tardo-antico e altomedioevo; su questo tema : G. Arnaldi, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro...* cit, p. 7-9, 39-44, e G. Nicolaj, *Fratture e continuità...* cit, p. 981 s. Sull'eredità di Roma che fu raccolta dalla Chiesa e su quello che significò in termini di strutture amministrative e di pratiche di scrittura (sia dal punto di vista della produzione che della conservazione) si vedano le osservazioni di Th. Noble, *Literacy and the papal government in late antiquity and the early middle ages*, in R. McKitterick (a cura di), *The Uses of Literacy in Early Medieval Europe*, Cambridge, 1992.

scrittura e forse prassi) e di farsi così espressione di una più forte continuità e contiguità con la tradizione documentaria tardoantica; salvo poi rimanere ingessati su quei modelli e su quelle forme ereditate dalla prassi tardo romana fino a isterilirsi ed essiccarsi proprio quando, nei secoli immediatamente seguenti il passaggio all'alto medioevo, altri scrittori comparsi sulla scena della documentazione privata proprio nel IX secolo, gli *scriniarii* della Chiesa romana (ossia gli scrittori della cancelleria papale) compirono invece passi da gigante verso un nuovo sistema documentario (nuovo di forme, di formule e di prassi, come vedremo) grazie al sostegno di una forte attrezzatura culturale e giuridica<sup>16</sup>, e al supporto di una robusta professionalità acquisite negli ambienti di curia dai quali provenivano (cancelleria e uffici pontifici). Professionalità e attrezzatura culturale che li proiettarono per forza di cose verso un orizzonte più ampio<sup>17</sup>.

Ma torniamo ai tabellioni. Tracce della loro organizzazione (o di quanto ne rimaneva) si colgono ancora tra metà VIII e metà IX secolo (in un periodo cioè in cui le testimonianze dirette sono oltremodo evanescenti, sporadiche e fioche) in documenti redatti da individui che si qualificano come *magister census* <sup>18</sup>, un titolo che in

<sup>16</sup> Sullo strumentario giuridico degli scriniari romani e sulla loro conoscenza non superficiale del diritto giustinianeo si vedano G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991, p. 35 s. e G. Chiodi, *Roma e il diritto romano : consulenze di giudici e strategie di avvocati dal X al XII secolo*, in *Roma fra Oriente e Occidente. Atti della XLVIII settimana del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 19-24 aprile 2001*, II, Spoleto, 2002, p. 1141-1245. Si veda inoltre, per la pratica del diritto a Roma nell'alto medioevo e per le conoscenze giuridiche dei giudici romani, P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval...* cit, II, p. 1229-1236.

Ecclesie partiranno riflessioni nuove «intorno all'idea che per i negozi giuridici la scrittura è conveniente e necessaria come testimonium» (G. Nicolaj, Cultura e prassi... cit., p. 32-37). Queste riflessioni trapelano numerose dalle arenghe dei loro documenti, come ad esempio in Ferri, Le carte dell'archivio Liberiano... cit., doc. 2 e 6 del 988 e 1033, Il regesto di Farfa... cit., III, p. 179 s., 210-212, 213-215 del 1005, 1015 e 1017; IV, p. 47 s., 24 s., 44 s. del 1011, 1012, 1030, Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio... cit., doc. 14 e 16, del 1014 e 1019, Regesto del monastero di S. Silvestro in Capite, a cura di V. Federici, in Archivio della Società romana di storia patria, 22, 1899, p. 213-300, 489-538; 23, 1900, p. 67-128, 411-447: doc. 5 del 1028, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium... cit., doc. LIV del 1029, Tabularium S. Praxedis, a cura di P. Fedele, in Archivio della Società romana di storia patria, 27, 1904, p. 27-78; 28, 1905, p. 41-114: doc. 5 del 1030.

<sup>18</sup> Si tratta di *Theodorus magister census urbis Rome*, che redige un atto di metà VIII secolo (*Il Regesto Sublacense...* cit., p. 157 s.), di *Zacharia chartularius et magister censi urbis Rome*, che appone la sua *completio* a un documento dell'821 (*ivi*, p. 96), di *Anastasius* che nell'850 redige un documento in qualità di *consul et magistro censi urbis Rome* (*ivi*, p. 71).

età tardoantica era strettamente connesso alla professione tabellionale, visto che il funzionario che se ne fregiava era preposto ai *tabelliones* ed esercitava una forma di controllo sulla loro attività<sup>19</sup>, e che probabilmente a Roma, una volta venuta a mancare l'impalcatura statuale bizantina nella seconda metà dell'VIII secolo, aveva finito per indicare i vertici del collegio senza più alcun legame con la scomparsa curia cittadina. Ed echi di una qualche forma di organizzazione corporativa dei *tabelliones* romani nell'alto medioevo si colgono anche nel ricordo di *discipuli* e *adiutores* che nel IX secolo collaboravano con i tabellioni redigendone i documenti (ai quali poi i titolari apponevano la propria *completio*) e che dunque venivano formati e istruiti secondo il sistema dell'apprendistato tipico delle corporazioni professionali: ovvero esercitando capacità ed acquisendo nozioni e competenze e in alcuni casi in un ambito di insegnamento di tipo familiare e di bottega<sup>20</sup>.

Vediamo ora come si esprime la continuità e fino a quando. Intanto nella produzione di scritture documentarie, che a Roma sembra continuare varia e articolata sia per forme che per funzioni assolte dall'età tardoantica per tutto l'altomedioevo. Poi, a livelli diversi e con differenti gradi e tempi di persistenza, nelle pratiche, nelle forme, nel formulario, nel lessico.

#### LA PRODUZIONE DOCUMENTARIA

Partiamo dal primo punto, la produzione di scritture. Ho detto sopra che la tradizione documentaria penalizza i tentativi di ricostruire un panorama coerente del sistema documentario romano nel suo evolversi tra l'età tardoantica e l'alto medioevo, o di ricomporre nel dettaglio quelli che sono i caratteri peculiari della documentazione romana. Ciononostante dalla lettura incrociata dei documenti conservati e delle informazioni che si ricavano in maniera indiretta da altro tipo di fonti si ottiene l'immagine di un ambiente caratterizzato da una prolungata e continuata familiarità con la scrittura documentaria e dal persistere ininterrotto di una indubbia consuetudine con il documento scritto anche in quei primi secoli (VII-IX) per i quali si conservano poche e labili testimonianze documentarie.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> H. Bresslau, *Manuale di diplomatica...* cit., p. 187. Tutto ciò a norma di Nov. XLIV.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nell'821 (*Il Regesto Sublacense*... cit., p. 96) *Theodatus discipulus et auctor Zacharie in Dei nomine cartulario et magister censio urbis Rome* redige un documento che si chiude con la *completio* del cartulario Zacharia; nell'866 (*ivi*, p. 128) Benedetto *honestus puer et adiutor Leonem scriniarius et tabellio urbis Rome genitore meo* si occupa della redazione di un documento la cui *completio* si deve poi allo scriniario Leone.

La Roma di Gregorio Magno è un mondo caratterizzato ancora da una discreta vivacità documentaria, dove si continua a testare in forma scritta<sup>21</sup>, dove si redigono *paginae pactorum*<sup>22</sup> e liste-inventari di patrimoni fondiari, i *brevia*<sup>23</sup>, oltre che documenti di donazione e contratti agrari a lungo termine; dove un tabellione che ha la sua *statio* nella Suburra (una delle aree cittadine più legate alle attività mercantili) redige un documento di donazione per *Stephanos*, un Greco che vive a Napoli e che, di passaggio per Roma, compie un atto di liberalità a favore della Chiesa ravennate alla quale elargisce alcuni fondi rustici che possiede nel territorio di Gubbio<sup>24</sup>.

Ancora per tutto il VII, l'VIII e il IX secolo, sebbene la tradizione documentaria sia tanto rarefatta, il ricorso alla documentazione scritta appare una pratica abituale e regolare nella consuetudine giuridica cittadina: si redigono numerosissimi i documenti relativi ai contratti di locazione stipulati dalla Chiesa di Roma<sup>25</sup>; si scrivono

<sup>21</sup> Sancti Gregorii Magni registrum epistularum, ed. a cura di D. Norberg (Corpus Christianorum. Series Latina, CXL e CXL A), Turnholti, 1982, VI, 44, IX, 63, 138 e XI, 15, rispettivamente degli anni 596, 598, 599 e 600. Del testamento di un notarius Eugenius, figlio di Micinus cancellarius urbanae sedis, riferisce inoltre un'epigrafe che fino agli anni Trenta del Novecento era murata nella chiesa di S. Angelo in Borgo ed oggi è conservata nella chiesa della SS. Annunziata al lungotevere Vaticano. L'epigrafe reca la data consolare 577 e, oltre a un epitaffio, riporta la trascrizione di un legato per oblationes e luminaria a favore forse della basilica Vaticana: deputavimus in ista sepultura nostra ex testamenti paginam ad oblatione vel luminaria nostra, cui segue la descrizione dei beni concessi (Corpus Inscriptionum Latinarum, VI, Inscriptiones urbis Romae Latinae, pars II, Monumenta columbariorum. Tituli officialium et artificium. Tituli sepulcrales reliqui, a cura di E. Bormann, G. Henzen e C. Huelsen, Berolini, 1882 [rist. Berolini, 1966], n. 8401; riprodotta in A. Silvagni, Monumenta epigraphica christiana... cit., tav. XI, 11).

<sup>22</sup> Sancti Gregorii Magni registrum epistularum... cit., IX, 67 dell'a. 598.

<sup>23</sup> *Ibid.*, XIV, 14 dell'a. 604. Del documento esiste anche una copia epigrafica, oggi conservata nel Museo lapidario di S. Paolo fuori le mura: *Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Nova series*, 10 vol., ed. A. Silvagni, A. Ferrua, D. Mazzoleni e C. Carletti, Città del Vaticano, 1922-1992, II, 4790 (riprodotta in A. Silvagni, *Monumenta epigraphica christiana*... cit., tav. XII, 1).

<sup>24</sup> L'atto di donazione, scritto da *Theodosius v. h. tabellio urbis Romae*, è tramandato dai papiri ravennati BAV, Pap. Lat. XVI e IX, per i quali v. sopra nota 2.

<sup>25</sup> Tutti noti attraverso gli estratti dei registri di vari papi di VII e VIII secolo inclusi nel canone CXLIX della *Collectio Canonum* del cardinale *Deusdedit* (V. Wolf von Glanvell [a cura di], *Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit*, Paderborn, 1905) e trascritti poi alla lettera da Cencio camerario (*Le Liber censuum de l'Église romaine*, a cura di P. Fabre, L. Duchesne e G. Mollat, 3 vol., Parigi, 1889-1952, I, p. 345-358). Di questi contratti si conosce purtroppo soltanto il contenuto (per il quale cfr. F. Marazzi, *L'insediamento nel suburbio di Roma fra IV e VIII secolo*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*, 94, 1988, p. 251-313, a p. 288 s. e nota 93), poiché sono riportati in forma estrema-

atti di donazione *pro anima* o anche *ob veniam delictorum*<sup>26</sup>, di compravendita<sup>27</sup>, di concessione *pro honore*<sup>28</sup>, di permuta<sup>29</sup>, forse ancora testamenti<sup>30</sup>; si stilano scritture di tipo ricognitivo<sup>31</sup>, autenticatorie<sup>32</sup> e con spiccata funzionalità amministrativa; si raccomanda

mente massimata da *Deusdedit*. Sulla *Collectio Canonum* e il cardinale *Deusdedit* (defunto tra il 1097 e il 1100) cfr. E. Stevenson, *Osservazioni sulla Collectio Canonum del cardinale Deusdedit*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 8, 1885, p. 305-398. Per notizie biobibliografiche sul cardinale: H. Zimmermann, *Deusdedit*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 39, Roma, 1991, p. 504-506 (http://www.treccani.it).

Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, I-II, a cura di L. Duchesne, Parigi, 1886-1892; III, Additions et corrections de Mgr L. Duchesne, a cura di C. Vogel, Parigi, 1957, I, p. 434, 505, 509, vite di Zaccaria (741-752) e Adriano I (772-795). Ancora ai secoli VII-VIII risalgono le donazioni tràdite dalle epigrafi di S. Maria Maggiore, S. Clemente, S. Maria in Cosmedin e S. Maria in Trastevere; per le epigrafi che tramandano la donazione di Flavia Santippe, murata nella basilica di S. Maria Maggiore, v. sopra nota 6, per quella di S. Maria in Cosmedin v. nota 7; per le altre due cfr. rispettivamente H. Grisar, Una iscrizione enigmatica in San Clemente in Roma, in Civiltà cattolica, 16, 1895, p. 726-727, e G. B. De Rossi, Un'epigrafe di donazione alla basilica di Santa Maria in Trastevere, in Bullettino di archeologia cristiana, serie II, 1, 1870, p. 113-115, tav. IX. Per il secolo IX v. Il Regesto Sublacense... cit., p. 13.

<sup>27</sup> Le Liber Pontificalis... cit., I, p. 505 e 509, vita di Adriano I (772-795); Il Regesto Sublacense... cit., p. 101 s.

 $^{28}$  Le Liber Pontificalis... cit., I, p. 509 : forse un dono simile all'antica  $summa\ honoraria$  .

<sup>29</sup> Il Regesto Sublacense... cit., p. 70 s.

<sup>30</sup> Le Liber Pontificalis... cit., I, p. 509.

<sup>31</sup> Al pontificato di Gregorio III (731-741) risale l'inventario di beni del monastero di S. Maria Camellaria di cui è pervenuto solo un abbozzo della parte iniziale, vergato in curiale romana nell'ultima carta del Vangelo St. Gallen 1394, per il quale cfr. *Chartae Latinae Antiquiores, Facsimile-edition of the Latin charters prior to the ninth century*, II, *Switzerland : St. Gallen-Zurich*, ed. A. Bruckner e R. Marichal, Olten-Losanna, 1956, n. 175, ma, soprattutto, *Chartae Latinae Antiquiores, Facsimile-edition of the Latin charters prior to the ninth century*, XLVIII (*corrigenda* dei volumi I-XLVII), a cura di T. Dorandi e J.-O. Tjäder, Dietikon-Zurigo, 1997, p. 16, dove, oltre a fornire una riedizione del testo (a parziale correzione anche di P. Rabikauskas, *Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei*, Roma, 1958, p. 42 s.), Jan-Olof Tjäder ipotizza che il testo sia stato copiato come esercizio o prova di scrittura da un inventario che, tenuto conto della lunghezza dei righi, era stato quasi certamente redatto su papiro.

<sup>32</sup> Per tutta l'età tardo-antica e altomedievale si ha notizia in maniera ininterrotta di molteplici scritture che furono prodotte a Roma in relazione al culto dei santi e allo scopo precipuo di descrivere e autenticare reliquie; per quanto riguarda i materiali ancora conservati, relativamente al periodo qui considerato, sono da ricordare : 1) la lista-inventario redatta su papiro, contenente un lungo elenco di martiri sepolti a Roma, dalle cui sepolture furono raccolte alcune ampolle d'olio e reliquie che furono portate da Roma a Monza al tempo di Gregorio Magno (590-604), corredata dai cartellini d'identificazione e di autentica delle singole reliquie (anch'essi papiracei); 2) le autentiche delle reliquie che furono portate probabilmente da Roma a Cantù, scritte su frammenti di papiro e risalenti approssimativamente agli inizi dell'VIII secolo; 3) quelle rinvenute nel

ai *rectores* dei *patrimonia* della Chiesa romana di documentare sempre in forma scritta i contratti di concessione di beni fondiari, rispettando le formalità di rito : *factis sollemniter cartulis* <sup>33</sup>.

E questa immagine di familiarità e consuetudine con il documento scritto è confermata dallo stesso affermarsi tra VII e VIII secolo dell'uso di trasporre testi documentari su pietra<sup>34</sup>; una

1905 nella cappella del Sancta Sanctorum, anch'esse papiracee e anch'esse degli inizi/metà VIII secolo; infine, 4) quelle di fine VIII/inizi IX secolo rinvenute nella chiesa romana di S. Agata dei Goti. Non si possono poi non menzionare (anche se di poco posteriori) le autentiche che furono vergate verso l'inizio del IX secolo su frammenti di un codice del IV-V secolo contenente le Historiae di Tito Livio, ritrovate anch'esse nel Sancta Sanctorum. Per l'edizione e la riproduzione integrale più recente delle suddette scritture si vedano: Chartae Latinae Antiquiores, Facsimile-edition of the Latin charters prior to the ninth century, XXIX, Italy X, ed. J.-O. Tjäder, F. Magistrale e G. Cavallo, Dietikon-Zurigo, 1993, n. 863 (elenco e autentiche di Monza) e 862 (autentiche di reliquie rinvenute nell'antica chiesa di S. Vincenzo di Galliano presso Cantù); Chartae Latinae Antiquiores, Facsimileedition of the Latin charters prior to the ninth century, XXII, Italy III cit., n. 725 e 726 (rispettivamente BAV, Pap. lat. 27 e Pap. lat. 28, autentiche papiracee ritrovate nel 1905 nel Sancta Sanctorum), 729/1-3 (autentiche rinvenute in S. Agata dei Goti), 728/1-7 (Vat. Lat. 10696, autentiche su frammenti di codice liviano). Si veda inoltre la recente edizione di B. Galland, Les authentiques de reliques du Sancta Sanctorum, Città del Vaticano, 2004 (Studi e testi, 421). In generale sull'uso costante della scrittura che il culto dei santi e delle reliquie comportò, specialmente a Roma, si rinvia a quanto scrive Paola Supino, Scrivere le reliquie a Roma nel medioevo, in L. Miglio e P. Supino (a cura di), Segni per Armando Petrucci, Roma, 2002, p. 250-264.

<sup>33</sup> L'ordine compare in due formule del *Liber Diurnus* (l'antico formulario della cancelleria pontificia), che riproducono il modello di due *praecepta* indirizzati appunto al *rector* del *Patrimonium* della Chiesa romana, coi quali il pontefice lo incarica di dare in concessione – *sub iusta pensione* – vigne e casali con le rispettive pertinenze, avendo cura, tra l'altro, di documentare tutto per iscritto. Si tratta delle formule V 34 e V 35 (ed. H. Foerster, *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, Bern, 1958), appartenenti al gruppo di quelle cristallizzatesi tra fine VII e inizio VIII secolo. Interessanti considerazioni in merito in M. Lenzi, *Per una storia dei casalia del territorio romano nell'alto medioevo. Note di lavoro*, in S. Carocci e M. Vendittelli, *L'origine della Campagna Romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo* [con saggi di D. Esposito, M. Lenzi e S. Passigli], Roma, 2004, p. 305-324 : p. 308.

<sup>34</sup> C. Carbonetti Vendittelli, *Sicut inveni in thomo carticineo...* cit., p. 66-68. Cfr. in proposito anche D. De Francesco, *La proprietà fondiaria...* cit., p. 151, e le osservazioni di Andrea Augenti (*I ceti dirigenti romani nelle fonti archeologiche (secoli VIII-XII)*, in *La nobiltà romana nel medioevo...* cit, p. 94 s.), il quale nota una sempre maggiore presenza di scritture esposte a Roma a partire dall'VIII secolo, con iscrizioni commemorative di traslazioni di reliquie, donazioni o fondazioni di edifici ecclesiastici. Si veda inoltre quanto scrive Mika Kajava (*Epigrafia latina tra antichità e medioevo*, in *Le scritture dai monasteri. Atti del II seminario internazionale di studio*, a cura di F. De Rubeis e W. Pohl, Roma, 2003 [*Acta Instituti Romani Finlandiae*, 29], p. 9-14: p. 10 s.) a proposito del fatto che Roma si sottrae al fenomeno più generale che si verifica in Oriente e in Occidente tra la fine del VI secolo e gli inizi VII (fino alla graduale

pratica che, oltre ad aver facilitato la trasmissione di scritture che altrimenti sarebbero quasi certamente andate perdute, denuncia anche il radicamento nella Roma del tempo di una mentalità ancora saldamente ancorata alla scrittura e alle pratiche documentarie e per di più tanto consapevole della portata e del valore del documento da enfatizzarne e moltiplicarne le funzioni che esso già assolveva, coniugando insieme lo scopo di stabilire e consolidare privilegi e diritti a quello di comunicarli e renderli manifesti e di dargli il massimo della pubblicità e della visibilità, garantendo inoltre loro anche una memoria imperitura, assicurata proprio dalla eccezionale solidità e resistenza del supporto e quindi dalla maggiore possibilità di durata del testo scritto<sup>35</sup>.

#### LE FORME INTERNE

Per quanto riguarda invece il secondo punto, ossia la continuità di forme, formulario e lessico tra età tardoantica e altomedioevo, il discorso è più complesso, visto proprio lo stato frammentario e discontinuo della tradizione documentaria di primissimo medioevo. Tuttavia, l'impressione che si ricava dall'esame della documentazione tràdita è che si sia operato nel corso del tempo un adeguamento di modelli e forme tardoantichi alle mutate condizioni, ossia che si siano mantenute in massima parte le strutture documentarie preesistenti, inserendovi elementi di novità ed eliminando quanto invece si riferiva a prassi cadute in disuso. Insomma, sembra che sia stata operata una progressiva trasformazione di quei modelli per piegarli alle esigenze del presente, mantenendoli in tal modo vitali e finendo per limitarne o almeno rallentarne la cristallizzazione e la sclerotizzazione; non continuando a ripetere stancamente e mecca-

ripresa a partire dal IX), del «netto calo della produzione epigrafica»; a Roma nell'alto medioevo diminuirono gli epitaffi poiché la loro importanza non era più la stessa di prima: «più che con un epitaffio commemorativo, la gloria e l'immortalità del defunto adesso viene accertata con una donazione alla chiesa oppure con una fondazione di un luogo di culto. I documenti che ricordano tali largizioni effettuate dai ricchi e nobili, in un certo senso prendono il posto di antiche iscrizioni onorarie municipali».

<sup>35</sup> Sulla duplice finalità delle epigrafi documentarie insiste più volte Ottavio Banti, Epigrafi «documentarie», «chartae lapidariae» e documenti in senso proprio. Note di epigrafia e di diplomatica medievale, in Studi medievali, serie III, 33, 1992, p. 229-242. Augusto Campana (Intervento, in Fonti medievali e problematica storiografica. Atti del congresso internazionale tenuto in occasione del 90º anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano (1883-1973), Roma, 22-27 ottobre 1973, 2 vol., Roma, 1976, II, Tavole rotonde, p. 70-77, a p. 73) rileva anche un ulteriore interessante aspetto delle epigrafi documentarie e delle carte lapidarie, il fatto cioè che si tratta della «più solenne forma di copia che si conosca, appunto perché in forma monumentale».

nicamente modelli antichi svuotati di significato, ma adattando quei modelli ai cambiamenti della prassi e ai mutati scenari politici.

La formula che fa riferimento alla pratica di allegazione ai gesta municipalia, ad esempio, la licentia gestis allegandi che compare nei documenti più antichi di fine VI e inizi VII secolo<sup>36</sup>, non s'incontra più quando, dopo la metà dell'VIII secolo, riappaiono atti di compravendita e di donazione tràditi integralmente, e la sua scomparsa è chiaramente connessa al venir meno della curia cittadina e degli uffici e dei funzionari che erano preposti alla registrazione dei documenti, dopo che si era spezzato l'ultimo, sottile legame con Bisanzio. Al suo posto però si afferma una formula nuova e altrettanto interessante, che sarei tentata di leggere come testimonianza di una prassi che si è evoluta anche in conseguenza della impossibilità di registrare presso i gesta municipalia la documentazione relativa alle transazioni immobiliari. Ora l'autore del documento (che è anche autore della vendita o della donazione o del passaggio di proprietà), invece di concedere la licentia gestis allegandi («allegandi etiam gestis, quibus vobis placuerit, et tempore, quo volueritis, non spectata alia mea professione concedo ex more licentiam»), dichiara di consegnare al nuovo proprietario, non soltanto il documento relativo alla transazione, ma anche tutta la documentazione pregressa, i munimina o monimina, che costituivano anch'essi titolo di proprietà («unde et omnes moniminas cum hanc chartam tibi contradidimus»), dei quali spesso descrive nel dettaglio l'intera serie<sup>37</sup>.

Di tutt'altra natura invece i motivi che nell'ultimo quarto dell'VIII secolo portarono alla trasformazione repentina e imme-

<sup>36</sup> Ovvero nella donazione di Gregorio Magno del 587 (per la quale v. sopra nota 5) e in quelle del greco *Stephanos* (v. sopra nota 2 e nota 22 col testo corrispondente) e di Flavia Santippe (v. sopra nota 6 e testo corrispondente), rispettivamente di fine VI e inizi VII secolo. La formula non compare invece nella falsa donazione attribuita a santa Silvia (*Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio...* cit., II, p. 59-70, doc. 11), che, infatti, ricalca palesemente un modello documentario di X secolo. Merita segnalare in proposito l'interpretazione che è stata data al *signum* in note tachigrafiche che compare sotto alla *notitia testium* nell'originale papiraceo che tramanda la donazione di *Stephanos*, dove secondo Paolo Radiciotti (*Fra corsiva nuova e curiale* cit., p. 100 s.) si dovrebbe leggere l'espressione *textus insertus gestis senatus Romani*.

<sup>37</sup> In uno degli esempi più antichi il venditore consegna all'acquirente tutti i munimina relativi alle diverse terre che gli ha venduto, descrivendoli in questo modo: de suprascriptum fundum Tranquillianu seu Laveranu cum suprascripte portiones de fundis qui appellatur Carcoliani et Tranquilliani in integris charte venditionis tres, et de sex uncie suprascripti fundi Laberani charte venditionis omnes ad nomine meo facte vobis contradidi, etiam et libellum suprascripto fundum vobis contradidi (Il Regesto Sublacense... cit., p. 101 dell'a. 837).

diata della formula di datazione dei documenti romani: fino ad allora vi compariva il nome dell'imperatore bizantino, in virtù di una norma risalente a quasi duecento anni prima, quando Giustiniano aveva disposto che i documenti redatti nell'Impero dovevano essere datati con gli anni di regno degli imperatori in carica<sup>38</sup>. Dopodiché il nome del *basileus* sparì da tutti i documenti redatti a Roma – dalle carte private come dai documenti papali<sup>39</sup> – e la sua sostituzione col nome del pontefice, più tardi affiancato talora da quello dell'imperatore del sacro romano Impero, segnò probabilmente uno dei primi significativi cambiamenti veramente medievali nelle forme interne del documento privato romano, riflesso palese della trasformazione radicale verificatasi nei rapporti tra impero bizantino e Roma all'indomani della caduta dell'Esarcato e del cambiamento del ruolo politico del papato, passato da una «sorta di supplenza stabile» ad una vera e propria giurisdizione temporale<sup>40</sup>.

Ragioni analoghe dovettero essere alla base dell'adattamento di un'altra formula, anch'essa ereditata dal mondo tardoantico, che s'incontra fin dai più antichi documenti romani conservati (di donazione, ma anche di enfiteusi), al termine del testo, subito prima delle formule di sanzione e della *rogatio*: il giuramento solenne col quale l'autore dell'azione giuridica promette di non venire meno all'impegno preso e di non contrastare il negozio per il quale si è obbligato. È una formula molto risalente, ispirata a modelli documentari tardoantichi e addirittura precedenti la metà del VI secolo, dove si invocavano Dio, i Vangeli, il giorno del giudizio finale e anche il destino dell'imperatore<sup>41</sup>. Nelle carte romane altomedievali questa

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Nov. 47 del 31 agosto 537; com'è noto la formula di datazione doveva comprendere anche gli anni del consolato e l'indizione (H. Bresslau, *Manuale di diplomatica*... cit., p. 1035 s.).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Questi ultimi cominciarono ad essere datati secondo l'anno del pontificato anziché quello d'impero a partire dal 781 (H. Bresslau, *Manuale di diplomatica*... cit., p. 1038).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> In proposito G. Arnaldi, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro*, in *Storia d'Italia UTET* diretta da G. Galasso, VII/2, Torino, 1987, p. 3-151 : p. 24 (da dove è tratta la citazione) e 134.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Mario Amelotti (in M. Amelotti e G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975, p. 62 e nota 50) trova questa formula già in documenti di donazione precedenti la Prammatica Sanzione e nota come essa poteva conciliare bene con il cristianesimo le antiche formule pagane che invocavano il *genius* dell'imperatore. La formula si trova attestata (con alcune varianti che non ne mutano tuttavia la sostanza) anche a Ravenna (ad esempio in J.-O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri...* cit., I, p. 240 e 344-352 [P. Tjäder 8 e 20, rispettivamente dell'a. 564 e del 600 ca.], e ancora in *Chartae Latinae Antiquiores, Facsimile-edition of the Latin charters*, 2<sup>nd</sup> series ninth century, LV, *Italy XXVII, Ravenna II, Roma e Città del Vaticano*, a cura di R. Cosma, Dietikon-Zurigo, 1999, doc. 5 dell'852) e a Napoli (B. Capasso, *Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia*, I-II/1-2, Napoli, 1881-1892, riedito a cura di R. Pilone (con

formula, non solo viene adattata alla particolare situazione politica che caratterizza la città, ma viene anche trasformata nel corso del tempo per adeguarla ai mutamenti che via via intervengono sulla scena politica: prima viene introdotto il nome del pontefice, aggiunto di seguito a quello del basileus regnante<sup>42</sup>, poi, nel IX secolo, si sostituisce quest'ultimo con il nome degli imperatori carolingi<sup>43</sup>, e infine, a partire dal X secolo, si pospone il nome dell'imperatore a quello del pontefice, che passa decisamente in primo piano, a sottolineare apertamente un deciso cambiamento di gerarchia; cosicché in sostanza, prima di sparire definitivamente (il che avvenne solo tra gli anni Venti e gli anni Quaranta dell'XI secolo in un primo moto di svecchiamento e snellimento del formulario, sul quale tornerò tra breve), la formula, pur mantenendo intatto l'impianto originario ereditato dai documenti di VI secolo, mutò per ben tre volte di contenuto, finendo per ricordare, nell'ordine, Dio onnipotente, il pontefice e l'imperatore<sup>44</sup>.

l'aggiunta di 2 vol. di indice analitico), Salerno, 2008 (dal quale si cita), I, Appendix monumentorum ad chronica ducum et episcoporum neapolitanorum, II, documenta quaedam ab anno 763 ad annum 882, doc. 1, p. 378 s. del 763).

<sup>42</sup> De qua re et de quibus omnibus suprascriptis iurantes dicunt utrasque partes per Deum omnipotentem sancteque sedis apostolice principatum a Deo coronatorum dominorum nostrorum Costantini et Leoni magni imperatoribus romanorum gubernatores seu salutem viri beatissimi et apostolici domni Pauli summi pontificis hec omnia que huius charte iure perpetuo seriem textus eloquitur inviolabiliter conservare atque adimplere promittunt (Il Regesto Sublacense... cit., p. 158 degli anni 757-767).

<sup>43</sup> De qua re et de quibus omnibus suprascriptis iuratus dico per Deum omnipotentem sancteque sedis apostolici principi (per principatum) a Deo coronato domno Laubdovico et Hlotharius magni imperatoribus (per dominorum Ludovici et Hlotarii magnorum imperatorum) seu salutem viri beatissimi et apostolici domni Paschali summi pontifici et universali pape... et adimplere promitto (ivi, p. 96 dell'anno 821).

44 In qua et iuratus dico per Deum omnipotentem sancteque Sedis apostolice seu salutem beatissimi et apostolici domni Leoni sanctissimi septimi pape et principe a Deo coronato magno imperatore Henrico, omnia que huius cessionis venditionis cartule seriem textus eloquitur inviolabiliter conservare atque adimplere promitto (Le carte antiche dell'archivio capitolare di S. Pietro in Vaticano, a cura di L. Schiaparelli, in Archivio dell Società romana di storia patria, 24, 1901, p. 393-496; 25, 1902, p. 273-354, doc. 3, dell'anno 936, p. 437-440). Su come questa formula è cambiata nei documenti romani tra IX e XI secolo si vedano le osservazioni di Luigi Schiaparelli, Note su un documento del secolo X presso l'Archivio Capitolare di San Pietro in Vaticano, in Archivio della Società romana di storia patria, 25, 1902, p. 218-227 : p. 226; l'autore segnala due sole eccezioni alla regola : a. 921 (Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium, a cura di L. M. Hartmann e M. Merores, 3 vol., Vienna, 1895-1913, I, 1895, doc. 1) e a. 974 (Il Regesto Sublacense... cit., p. 109). Si veda inoltre quanto scrive Ludwig Hartmann (De formulis, in Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium... cit., I, 1895, p. XXIV-XXXII, a p. XXIX) a proposito del fatto che tale formula è forse da mettere in relazione con il disposto di C. I,2,17,2 e Nov. 120 c. 6,2.

Vi sono al contrario formule, termini e locuzioni che si tramandano dall'età tardoantica e si perpetuano immutati nei documenti romani altomedievali fino all'XI secolo; persistenza ostinata di espressioni ricavate da documenti tardoantichi, da modelli abbondanti e mai abbandonati e dal perpetuarsi di una secolare pratica documentaria.

Così ad esempio, sempre in chiusura del documento, dopo il solenne giuramento appena ricordato e la promessa di *defensio*, una *sanctio* continua a ripetere alla lettera formule tramandate dai papiri di VI secolo<sup>45</sup>, dove l'autore, oltre a dichiararsi consapevole di incorrere nel reato di spergiuro nel caso in cui non dovesse mantenere fede a quanto disposto (*tunc non solum reatum periurii incurram*), promette di pagare la somma stabilita *pene nomine*, e ribadisce in ogni caso la stabilità della carta e del negozio anche dopo il versamento della pena (*manente nichilominus in sua firmitate*), oltre a precisare puntualmente che questa dovrà essere pagata prima dell'inizio della causa (*ante omne litis initium*)<sup>46</sup>, proprio come aveva stabilito la legge, una Costituzione del IV secolo di Graziano, Valentiniano e Teodosio (C II, 4, 40)<sup>47</sup>.

E ancora, sempre ereditata dai documenti romani e dai papiri tardoantichi, la cosiddetta formula stipulatoria, espressa nella tipica forma «sub stipulatione et sponsione sollemniter interposita», che fin dai primi esempi tramandati chiude ininterrottamente il testo dei documenti d'enfiteusi redatti a Roma<sup>48</sup>. Una clausola di corrobo-

- <sup>45</sup> J.-O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri*... cit., I, p. 240 (P. Tjäder 8, Ravenna 17 luglio 564): dopo la formula di giuramento (la solenne promissio di *defensio*), c'è una sanctio in questa forma tunc non solum ut periurii reatus incurram secundum leges, verum etiam daturum me promitto, heredesque meos, tibi [...] heredesque tuis poenae nomine ante litis ingressum auri solidos ..., suppositis omnibus rebus meis ypoticae titulo, quas haveo habiturusve sum, manente nichilominus hanc plenariam securitatem in sua firmitate, ubi ubi et in cuiuslibet iudicio prolata fuerit.
- <sup>46</sup> Il primo esempio tramandato per Roma è di metà VIII secolo (*Il Regesto Sublacense...* cit., p. 157): Quod si quisquam contra huius charte placiti conventionisque in toto parteve eius quolibet modo venire temptaverint, non solum periurii reatum incurrat verum etiam daturo se successoresque suos promittunt pars partis fidem servantis ante omnium litis initium pena nomine auri uncias sex, et post penam absolutionis huius charte seriem in sua nichilominus maneat firmitatem.
- <sup>47</sup> Anno 381: poena [...] ante cognitionem causae [...] inferenda est; Cfr. L. Hartmann, De formulis... cit., I, p. XXVI.
- <sup>48</sup> Has autem duas chartas uno forme conscriptas michi Theodoro magister census urbis Rome scribendas pariter dictaverunt easque propriis manibus roborantes testibus a se rogitis optulerunt subscribendas et sivi invicem tradiderunt, sub stipulatione et sponsione sollemniter interposita (Il Regesto Sublacense... cit., p. 158 degli anni 757-767). La formula compare anche in due dei più antichi documenti di donazione romani, ovvero nella donazione di Gregorio Magno del

razione generale nella quale si riflette una formalità complementare e aggiuntiva e che sembra declinare in maniera nuova il ricordo sfumato di istituti antichi quali la *stipulatio* e la *sponsio*, suggellando con una formula di promessa solenne l'intero contenuto dell'atto<sup>49</sup>.

O l'altra formula, altrettanto longeva e persistente, che, vietando al concessionario di trasmettere a luoghi pii o pubblici o a reparti e corpi militari i beni che gli erano stati concessi in enfiteusi («excepto piis locis vel publicis numero militum seu bando»), ripete per tutto l'altomedioevo e ancora nell'XI secolo una formula antichissima<sup>50</sup>, dove compaiono i termini *numerus* e *bandora* (da *bandus*, ovvero insegna che distingueva ciascuna milizia e, dunque, squadra di soldati, unità militare) con i quali nella terminologia di VI e VII secolo si indicavano i vecchi reggimenti dislocati a Roma dopo la fine della guerra greco-gotica<sup>51</sup>.

587 (per la quale v. sopra nota 5) e in quella di Flavia Santippe di inzio VII secolo (v. sopra nota 6 e testo corrispondente).

49 Recentemente Mauro Lenzi (Alcune considerazioni sulla forma dei documenti altomedievali di area romana, in Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon, Roma, 2008 [Nuovi studi storici, 76], p. 549-575, a p. 567) ha letto in questa formula uno scambio di promesse orali tra le parti effettuato al momento della reciproca traditio chartae volto a irrobustire e rafforzare la stessa traditio. Oltre settant'anni fa invece Luigi Schiaparelli (Note diplomatiche sulle carte longobarde. V. La formula sub stipulatione et sponsione interposita, in Archivio storico italiano, 21, 1934, p. 3-21) ha negato ogni possibile nesso tra la formula *sub stipulatione et sponsione interposita* e la *traditio* chartae (come anche con la firmatio e la licentia allegandi), sebbene in alcuni casi le due cose possano sembrare sintatticamente collegate (p. 12). Secondo l'autore la formula stipulatoria che s'incontra nei papiri romano-ravennati di V-VII secolo dev'essere intesa nel senso di «in conformità all'interrogazione (stipulatio) e alla risposta/promessa (sponsio) espresse oralmente» e va riferita al contenuto generale del documento, come clausola di corroborazione dell'intera azione documentata. Si trattava - come scrive Schiaparelli - di una «clausola corroboratoria con formulario tramandato dalla stipulatio romana», dove le parole solenni non venivano più pronunciate, ma perdurava solo il ricordo nella formula (p. 10), «espresso con parole, riprodotte da formulario romano o da esso derivate, che ricordano l'atto orale antico della stipulatio» (p. 14); una «formula di promessa solenne circa quanto contiene l'atto; come se la formula dicesse semplicemente: "promitto omnia suprascripta" » (p. 11). Sul significato di questa formula nei documenti altomedievali del regnum, si veda G. Nicolaj, Il documento privato italiano nell'Alto Medioevo, in C. Scalon (a cura di), Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città, Atti del Convegno nazionale dell'Associazione italiana paleografi e diplomatisti, Cividale, 5-7 ottobre 1994, Udine, 1996, p. 153-198, alle p. 176 s.

<sup>50</sup> Che Ludwig Hartmann (*De formulis...* cit., I, p. XXVIII) spiega così : «Exceptio addita est secundum legis rationem, quippe quia universitates mori non soleant».

<sup>51</sup> F. Marazzi, *Aristocrazia e società (secoli VI-XI)*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale*, a cura di A. Vauchez, Roma, 2001, p. 41-69 : p. 45.

Vedremo tra poco come questi diversi elementi formulari, lessicali e di prassi tramandati dalla documentazione tardoantica e mantenutisi di fatto inalterati per secoli, scomparvero nel giro di una manciata di decenni, con qualche cenno di cedimento come preavviso, in alcuni casi, o anche repentinamente e improvvisamente, a seguito di un processo di radicale trasformazione al termine del quale il sistema documentario romano uscì definitivamente emancipato dal peso della tradizione e totalmente rinnovato nelle forme e nelle tipologie documentarie, nel formulario, negli scrittori, nella prassi. Prima però è necessario accennare, seppure brevemente, alle tipologie documentarie che caratterizzarono l'altomedioevo romano (e qui passo alla seconda parte del mio intervento), perché anche qui – a mio parere – si colgono spunti di forte continuità con la tradizione documentaria antica e tardoantica e nel contempo tracce di originalità rispetto alle aree documentarie longobarde, poi franche e italiche del Regnum.

#### TIPOLOGIE E FORME DOCUMENTARIE

Già alla fine del XIX secolo Ludwig Hartmann nella dotta e analitica introduzione premessa alla sua monumentale edizione delle carte di S. Maria in Via Lata (il fondo documentario in assoluto più antico, più consistente e più ricco tra quelli romani) osservava, in un capitolo dedicato esplicitamente alle formule, che le carte romane da lui studiate e pubblicate, fino alla metà dell'XI secolo, si dividono in tre ben distinte tipologie formali : i *libelli*, le *chartae emphyteuticae*, e un terzo gruppo che comprende donazioni, compravendite, pastinazioni e permute<sup>52</sup>. Più recentemente

Per l'uso del termine bandus nella Ravenna bizantina di VIII secolo si vedano G. Ravegnani, Le unità dell'esercito bizantino nel VI secolo tra continuità e innovazione, in S. Gasparri (a cura di), Alto medioevo mediterraneo, Firenze, 2005, p. 185-205, a p. 200 nota 76 e J.-O. Tjäder, Il nuovo papiro ravennate dell'VIII secolo a Belluno e il papiro Marini CXI (Introduzione e Parte I), in Bullettino dell'Archivio paleografico italiano, n.s. II-III, 1956-57, p. 343-356 : p. 352. La longevità di questi vocaboli e della formula che li contiene si spiega e si giustifica anche con la tenacia della persistenza delle forme documentarie che li tramandano, ancora una volta gli atti di enfiteusi, le cui forme appaiono essere in assoluto quelle più antiche e nel contempo più statiche e ancorate alla tradizione, così come del resto il contratto stesso, che era stato consegnato all'alto medioevo proprio dalla tarda antichità e che era usato in genere per regolare la gestione dei patrimoni ecclesiastici e per proteggerne l'integrità, com'era nello spirito della legge; cfr. in proposito M. Lenzi, La terra e il potere. Gestione delle proprietà e rapporti economico-sociali a Roma tra alto e basso Medioevo (secoli X-XII), Roma, 2000 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XL), p. 48 s.

<sup>52</sup> L. Hartmann, *De formulis...* cit., I, 1895, p. XXIV-XXXII; II, 1901, p. XV-XIX.

Mauro Lenzi, studiando le forme di gestione della proprietà e l'evoluzione dei rapporti economico-sociali a Roma tra alto e basso medioevo, è tornato sul tema, allargando l'osservazione a tutta la documentazione romana altomedievale, e ha confermato quei primi risultati sulla base dell'osservazione di un numero di documenti di gran lunga più importante<sup>53</sup>. In sostanza – e per sommi capi – da metà VIII fino alla seconda metà dell'XI secolo i documenti romani presentano tre forme ben distinte, «una sorta di categorie formali – come è stato giustamente osservato – a ciascuna delle quali corrisponde un diverso contenuto negoziale»<sup>54</sup>.

Il primo di questi negozi è il livello, per il quale si utilizzava un documento redatto in due esemplari di identico tenore (uno tenore conscripti), strutturato in forma di libellus petitionis, che si apriva direttamente con la petitio rivolta in prima persona dal concessionario al dominus per chiedere la concessione di beni a determinate condizioni (A vobis petimus uti nobis heredesque nostri habeamus licentiam ad supplendum inferius conscriptos annos, quatenus cum Christi auxilio locare commitereque iubeatis libellario nomine) e si chiudeva con la datazione, le sottoscrizioni del livellario o del dominus (ognuna nell'esemplare destinato alla controparte) e dei testi, e la consueta formula di completio tipica di tutti i documenti romani altomedievali (Ego NN tabellio/scriniarius post testium subscriptiones et traditionem factam complevi et absolvi).

Il secondo negozio è l'enfiteusi, contratto del quale ci rimangono per Roma il maggior numero di testimonianze. La forma documentaria adottata in questo caso era quella del contratto sinallagmatico, espresso in terza persona e al passato; con il dispositivo introdotto dall'espressione *placuit et convenit inter* seguita dai nomi dei contraenti (che mette bene in evidenza la reciproca convenienza delle parti) e preceduto da una arenga che si presenta sempre nella stessa forma fin dai primi esempi tràditi. Anche il contratto di enfiteusi come il livello dava vita a due *chartae uno tenore conscriptae* (definite *chartae emphyteuseos* e *tertii generis*), che si differenziavano soltanto nell'escatocollo, per la presenza della sottoscrizione del *dominus* nell'esemplare destinato al concessionario e di quella dell'enfiteuta nell'esemplare che restava al proprietario.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> M. Lenzi, La terra e il potere... cit., p. 29 nota 42.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ivi. Si veda anche M. Lenzi, Tradizione documentaria dei chierici, silenzio dei laici e certezza della storia. Il caso delle tipologie contrattuali nei documenti privati altomedievali rogati nel territorio romano, in M. Mastrogregori (a cura di), Il potere dei ricordi. Studi sulla tradizione come problema di storia, in Storiografia, 2, 1998 [numero monografico], p. 193-208. Di recente lo stesso M. Lenzi (Alcune considerazioni sulla forma dei documenti altomedievali... cit.) è tornato sull'argomento per analizzare nel dettaglio quelle forme documentarie e porle in stretta relazione con le pratiche negoziali in atto nell'area romana tra VIII e XI secolo.

Le alienazioni di diritti sulla *res*, infine (ogni genere di alienazione, anche se di diversa natura, ossia compravendite, donazioni, permute, ma anche refute e contratti di pastinato), venivano manifestate invece come professioni di volontà espresse in prima persona dall'alienante, con l'incipit *Quoniam certum est me* che introduceva il verbo dispositivo.

Si tratta di strutture documentarie in parte aderenti a forme e modelli preesistenti e in parte rimodulate e adattate ai tempi, alle circostanze, alle nuove pratiche, ma che in ogni caso compaiono già perfettamente canonizzate e radicate a metà VIII secolo sia nelle forme interne (di struttura, dettato e formulario), sia in quelle esterne, materiali, il che anche in questo caso fa pensare a forme risalenti. Faccio un solo esempio sia per quanto riguarda le une che le altre : le carte di enfiteusi presentano sempre il primo rigo del documento in caratteri allungati e di modulo assai più grande rispetto alla restante parte del testo (carattere modellato, si direbbe, su forme documentarie cancelleresche e che ricorda i più solenni documenti pontifici del tempo)55; e inoltre si aprono senza eccezione con la stessa identica arenga, anch'essa fissata fin dai primi esempi conservati<sup>56</sup> e quindi senz'altro risalente, che invita coloro che sono preposti all'amministrazione dei luoghi pii ad agire senza indugio per conseguirne gli interessi: Quisquis actionibus venerabilium locorum praesse dinoscitur, incunctanter eorum utilitatibus ut proficiat, summa cum diligentia procurare festinet.

Un'arenga dunque che appare perfettamente coerente e in linea con quello che era lo scopo del contratto e lo spirito della legge <sup>57</sup>: evitare la distrazione di beni dai patrimoni degli enti ecclesiastici e nel contempo sollecitare questi ultimi ad amministrare nel modo più proficuo e redditizio la proprietà terriera, mettendo a frutto le terre incolte e dandole in gestione, il che ne motivava e giustificava nello stesso tempo la concessione a termine<sup>58</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Su questo elemento cfr. C. Carbonetti, *Tabellioni e scriniari a Roma tra IX e XI secolo*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 102, 1979, p. 77-155, alle p. 99 s. Si noti per inciso che tutte le *chartae* enfiteotiche conservate in originale sono di mano di scriniari.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Il Regesto Sublacense... cit., p. 95 s. dell'anno 821.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> C IV, 66, Nov. VII, 3,2 e Nov. CXX, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Sull'uso dell'enfiteusi nel territorio romano tra IX e XI secolo si veda M. Lenzi, *La terra e il potere...* cit., p. 58-66, il quale rileva che questo genere di contratto veniva utilizzato dagli enti ecclesiastici per aggirare il divieto di alienazione imposto dal legislatore sui beni della Chiesa e per procurarsi, attraverso la distribuzione di parte del loro patrimonio, legami personali e politici. L'autore ipotizza anche (*ivi*, p. 50 nota 100) che questa particolare forma di arenga costituisse per le carte d'enfiteusi romane «parte strutturale del documento, come se fosse necessaria per la stipulazione di un negozio così compromettente e pericoloso per l'integrità del patrimonio ecclesiastico, contribuendo in tal modo a

Accanto a questi tre contenitori documentari, queste ben distinte categorie formali alle quali corrisponde un diverso e specifico contenuto negoziale ma che nell'insieme appaiono perfettamente aderenti agli schemi di riferimento e alle funzioni assolte dalla charta dispositiva, le fonti ci tramandano il ricordo di una ulteriore forma documentaria, che forse più delle altre costituisce una sorta di ponte, di filo diretto con la prassi e gli usi documentari antichi e tardoantichi. Si tratta del breve o memoratorium o notitia, che a Roma però, dove sopravvive e vige il diritto romano, ha esiti diversi da quelli più tipici delle aree documentarie di diritto germanico (dell'Italia centro-settentrionale e del Meridione longobardo), dove, come sappiamo, questa «forma-base di documento» – per usare un'espressione di Giovanna Nicolaj<sup>59</sup> - che «ha e può avere soltanto valore probatorio» 60, serve ad accogliere atti giuridici non contrattuali e negozi non romani (le «obbligazioni barbariche originarie e pure»), come le wadiationes longobarde e le traditiones ad proprium franche o ancora le refute e i giuramenti, tutto ciò insomma che resta fuori dal sistema dei contratti obbligatori e della carta.

A Roma (e questo costituisce senza dubbio un tratto originale) questa forma di *breve* è totalmente assente : qui esistono solo contratti obbligatori di discendenza romana che trovano pertanto inquadramento esclusivamente nella *charta*. Ciononostante, da un lato resta viva l'altra, tradizionale e antica forma di *breve*, che veniva redatta per lo più in forma di lista per elencare cose o uomini, per registrare dati, insomma, descritti e disposti in sequenza<sup>61</sup>, e dall'altro si viene strutturando, anche qui come nel *Regnum* e in virtù dello stesso processo genetico<sup>62</sup>, una scrittura memorativa

creare una forma documentaria immutabile e costitutiva – *ad substantiam*, appunto – del contratto di enfiteusi». Senza spingersi a queste conclusioni, si deve comunque rilevare il fatto che questo caratteristico proemio, che denuncia senza dubbio una formazione del modello legata all'ambito della gestione patrimoniale degli istituti religiosi e funzionale a quei particolari soggetti documentari, appare talmente radicato nel formulario da essere adottato anche nell'unico documento di enfiteusi con concessionario laico di cui abbiamo testimonianza (*Il Regesto Sublacense...* cit., p. 139-141 dell'a. 963); cfr. in proposito M. Lenzi, *Alcune considerazioni* cit., p. 550.

<sup>59</sup> G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale, Roma 2007, p. 180.

60 G. Nicolaj, Il documento privato... cit., p. 174.

<sup>61</sup> Sull'uso del *breve* e sul significato che il termine ebbe nel sistema documentario tardoantico e altomedievale, in particolare per indicare elenchi o registrazioni di beni o di uomini cfr. G. Nicolaj, *Il documento privato...* cit., p. 174 s., Ead., *Lezioni di diplomatica...* cit., p. 180 s. e A. Bartoli Langeli, *Sui «brevi» italiani altomedievali*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*, 105, 2003, p. 1-23, a p. 3-11.

<sup>62</sup> Così bene messo a fuoco da G. Nicolaj, *Il documento privato...* cit., p. 175 e *Lezioni di diplomatica...* cit., p. 213.

formulata in terza persona e al passato, impiegata esclusivamente per narrare in sequenza atti processuali, per verbalizzare assemblee e procedure giudiziarie che si svolgevano in città, nei tribunali presieduti dal *prefectus Urbi*, da alti dignitari papali o dal papa stesso – insomma vere e proprie *notitiae iudicati* –, e per registrare azioni variamente definibili nell'ambito della definizione di contenziosi, anche extragiudiziali, come patteggiamenti, negoziazioni, refute, accordi, transazioni ecc.

Della prima forma di *breve* (quella utilizzata per liste ed elenchi), si trovano tracce a Roma ininterrottamente da Gregorio Magno in poi, a cominciare dalle forme più complesse dei *brevia* della Chiesa di Roma, una sorta di polittici, di liste delle pertinenze patrimoniali della Chiesa e delle loro rendite, dove i possedimenti papali erano organizzati topograficamente e classificati per insiemi patrimoniali (*patrimonia*)<sup>63</sup>; fino ai più semplici elenchi altomedievali di reliquie, di santi, di fondi rustici, di doni, di oblazioni, redatti a scopo certificativo, conoscitivo a cognizione e notorietà, oltre che celebrativo e di memoria, tramandati per lo più da epigrafi documentarie di VIII-X secolo e ricordati con i termini significativi di *brevia, brevia memoratoria* e *notitiae* <sup>64</sup>.

63 Sancti Gregorii Magni registrum epistularum... cit., XIV, 14 dell'a. 604. Sull'uso e la funzione dei brevia nel contesto del sistema di amministrazione dei patrimoni della Chiesa Romana tra tardoantico e altomedioevo si veda quanto scrive Federico Marazzi, il quale ipotizza che questi elenchi, custoditi presso i rectores, «venivano di anno in anno aggiornati con le menzioni delle spettanze dei singoli patrimonia, delle rendite previste, dei carichi fiscali» (F. Marazzi, I «Patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionale, Roma, 1998, p. 56 nota 72, 88 e 152 nota 127). I brevia ai quali accenna Gregorio Magno nelle sue lettere sono ricordati ancora al tempo di Sergio I (687-701) in un'epigrafe frammentaria contenente la copia di una concessione fatta dal pontefice alla chiesa titolare di S. Susanna, laddove si specifica che i beni trasferiti dovevano essere scorporati de brevibus Ecclesiae, ovvero dalle liste dei beni della Chiesa di Roma da cui erano stati distratti. Dell'epigrafe resta solo un frammento rinvenuto in S. Vitale e oggi conservato nella galleria lapidaria vaticana; il testo è stato ricostruito ed edito da Giovan Battista De Rossi (Un'insigne epigrafe di donazione di fondi fatta alla chiesa di S. Susanna dal papa Sergio I, in Bullettino di archeologia cristiana, serie II, 1, 1870, p. 89-112), al quale si deve anche l'esatta attribuzione dell'atto a Sergio I; una rivisitazione del testo, con alcune varianti rispetto alla lettura offerta da De Rossi, è proposta da Louis Duchesne nel commento alla biografia del pontefice (Le Liber Pontificalis... cit., I, p. 379 s., nota 38). Sull'epigrafe si veda anche D. De Francesco, La proprietà fondiaria... cit., p. 151 s., con riproduzione del frammento superstite.

<sup>64</sup> Ancora al tempo di Gregorio Magno risale la famosa *Notitia de olea sanctorum martyrum, qui Romae in corpore requiescunt,* che accompagnava le ampolle d'olio prelevate dalle sepolture dei martiri e portate a Monza (cfr. sopra nota 32). All'VIII secolo appartengono invece 1) l'elenco delle proprietà fondiarie situate nel territorio di Velletri appartenenti alla basilica romana dei SS. Giovanni e Paolo (*notitia fundorum iuris tituli huius*), tràdito da un'epigrafe

La seconda variante, invece, anch'essa definita breve memorationis o recordationis, fa la sua apparizione negli anni Quaranta del X secolo, ed è una scrittura dotata di una struttura compositiva semplice e piuttosto snella, che consente agevolmente di narrare fatti in sequenza. Molto presto questa forma documentaria (che non a caso risulta essere di esclusivo appannaggio degli *scriniarii*) appare inquadrata in una cornice altamente formalizzante, con in apertura del testo una sorta di proemio che insiste sul tema della certezza della stabilità della memoria solo se garantita dalla scrittura e, dunque, sull'opportunità della forma scritta in funzione memorativa<sup>65</sup>, e in chiusura il ricordo dell'ordine emesso dal presidente della seduta giudiziaria e dal corpo giudicante di eseguire una redazione scritta dell'atto pro futura cautela o pro futura memoria 66; con escatocolli dotati di ricchi e vistosi apparati di sottoscrizioni autografe tracciate dai numerosi membri dell'assemblea giudicante (dignitari della corte papale e personaggi di rango come consules e duces), e, al termine, la stessa formula di completio che suggella le coeve chartae romane, espressa nella tipica e inossidata forma complevi et absolvi.

conservata nella basilica stessa e caratterizzata tra l'altro dal singolare impaginato, con la lista delle proprietà fondiarie distribuita in tante righe quante sono le proprietà stesse (ed. R. Favreau, Epigraphie médiévale, Turnhout, 1997, p. 35-39; riprodotta da D. De Francesco, La proprietà fondiaria... cit., p. 172 fig. 82); 2) il breve di Gregorio III (731-741) delle oblazioni che quotidianamente dovevano essere offerte presso alcuni altari della basilica di S. Paolo (Breve facta a me Gregorio tertio papa de oblationibus que offerre debentur per sinculos dies in ecclesia Beati Pauli apostoli), tràdito anch'esso da una epigrafe oggi conservata nel museo Paoliano (G. B. De Rossi, Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores, II, Roma, 1888, p. 423 n. 41); 3) la notitia contenente l'elenco dei corpi dei santi e delle sante traslate nella chiesa di S. Silvestro in Capite (notitia nataliciorum sanctorum hic requiescentium) redatta in forma di calendario e anch'essa tramandata da una copia epigrafica murata nel portico della chiesa (O. Marucchi, Basiliques et églises de Rome, Parigi, 1909, p. 395 s.). Rispettivamente al X e all'XI secolo risalgono invece i Brevia recordationis stilati dai monaci di Subiaco per elencare i possessi donati al monastero rispettivamente da papa Leone VI (Il Regesto Sublacense... cit., p. 86) e da Amato di Maione da Palestrina in punto di morte (ivi, p. 223). Ancora nel cartulario di Subiaco si trova infine il Breve de servis sancti Benedicti risalente al XII secolo. anch'esso un puro e semplice elenco - stavolta di servitori - redatto dai monaci con funzione memorativa e ricognitiva (ivi, p. 215).

<sup>65</sup> Quia mens humana sepe in labore posita esse dinoscitur et animus uniuscuiusque pro diversis curis seu sollicitudinibus huc atque illuc vagando disscurrit nec valet omnia explicare sermone nec futura tenere memoria, idcirco Dei nutu a prudentissimis viris ingenium litterarum repertum est, ut quod mente retinere nequimus litteris exaremus (Il Regesto Sublacense... cit., p. 54 s., anno 958).

<sup>66</sup> Unde pro futura memoria hac breve memoratoria per iussionem domini pape ipsis suprascriptis iudicibus me Leonem scriniarium scribere dictaverunt in qua enim subter manu propria supscripserunt (Ibid.).

Negli esempi più antichi<sup>67</sup> è sempre una delle parti – quella vincente e pertanto direttamente interessata alla redazione scritta della memoria e alla sua conservazione – a parlare in prima persona e a introdurre la narrazione dei fatti<sup>68</sup>, quasi a voler sottolineare il proprio farsi parte attiva nella genesi del documento scritto; poi, dalla fine del X secolo, la descrizione, sempre più analitica e dettagliata, è resa da una voce narrante che rimane anonima.

Da questo modello si formerà poi, nel corso del XII secolo, una scrittura documentaria tipica, che verrà adottata anche dalla curia del senato romano e che continuerà ad essere usata ancora nel XIII secolo per la verbalizzazione di azioni giudiziarie, di arbitrati e per scritture comunque legate a risoluzioni di contenziosi<sup>69</sup>; una scrittura dalla quale spariranno i termini *breve recordationis, breve memoratorium, notitia* 70 ma che continuerà ad essere caratterizzata dalla particolare struttura «a verbale», con lo scrittore (scriniario o scriba del senato che sia) che introduce il testo in prima persona e funge poi da voce narrante 71.

#### Dal IX all'XI secolo

E vengo alla terza e ultima parte, quella diacronica, per evidenziare – molto brevemente e con pochi passaggi – quegli stacchi e quegli snodi che si colgono bene nell'evolversi del sistema documentario romano e ai quali accennavo in apertura. E faccio un passo indietro : al IX secolo (solo per ricordare che è allora che accanto ai

- <sup>67</sup> Degli anni 942, 958, 966 e 980 (*Il Regesto Sublacense...* cit., p. 202 s., 54 s., 166 s. e *Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium...* cit., I, p. 13, doc. X).
- 68 Ad esempio: Breve recordationis facio ego Leone venerabilis abbas monasterii Sancti Benedicti qualiter orta est contentio inter nos et [...] (Il Regesto Sublacense... cit., p. 202 s., anno 942); Brebe recordationis facio ego Agathe abbatissa venerabili monasterio Sanctorum Christi martyrum Ciriaci et Nicolai quod ponitur in Via Lata, qualiter fuit intentio inter me et [...] (Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium... cit., I, p. 13, doc. X, anno 980).
- <sup>69</sup> Cfr. in proposito C. Carbonetti Vendittelli, *La curia dei* priores et consiliarii Campi Salini *a Roma agli inizi del Duecento*, in A. Mazzon (a cura di), *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, Roma, 2008 (*Nuovi studi storici*, 76), p. 115-141, alle p. 123-131.
- <sup>70</sup> Nel 1125 compare per l'ultima volta un accenno alla terminologia più antica nel termine *cartula recordationis* (*Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabula-rium...* cit., III, p. 2 s.).
- <sup>71</sup> Ad esempio: Ego Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius, iussu supradicti p[ape] .. [i]udicis, et sicut interfui haudivi, et vidi, ita scripsi qualiter [...] (Regesto dell'abbazia di S. Alessio all'Aventino, a cura di A. Monaci, in Archivio della Società romana di storia patria, 27, 1904, p. 351-398; 28, 1905, p. 151-201 e 395-449, doc. 13 dell'a. 1140).

vecchi tabellioni - che in qualche modo avevano contribuito a traghettare tra tardoantico e altomedioevo prassi e modelli documentari – fanno la loro comparsa nella documentazione privata gli scriniarii della cancelleria pontificia, più attrezzati e agguerriti sul piano culturale e giuridico) e al X, nel corso del quale i documenti (che ormai sono praticamente di esclusiva competenza degli scriniari) si fanno formalmente più corretti (mostrando uno stacco evidente rispetto a quelli redatti dai tabellioni) e soprattutto si arricchiscono nelle parti di cornice : compaiono ora negli atti di donazione dotte arenghe ricche di citazioni tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento e minationes di grande effetto, che gli scriniarii mutuano dalla documentazione pontificia e dai modelli cancellereschi, arrivando persino a includere, oltre alle sanzioni, anche promesse di ricompense celesti per chi rispetti fedelmente i termini del negozio<sup>72</sup>. E ricordo che – sempre nel X secolo – cominciano ad apparire quei brevi giudiziari a struttura narrativa e in sequenza, che gli scriniarii utilizzano con grande professionalità, dando ampio sfoggio delle loro capacità narrative. Nessuna novità invece sembra manifestarsi sul piano tipologico, strutturale e formale per documentare gli atti giuridici contrattuali; le carte romane insomma appaiono ancora inquadrate all'interno dei tre contenitori formali dei quali ho detto sopra : il *libellus* petitorio, la *charta* enfiteutica e la charta di alienazione.

Lo stacco più rilevante per peso e per conseguenze si ha nei decenni a cavallo di metà XI secolo, vero e proprio spartiacque tra antico e nuovo, tra tradizione e innovazione che vede realizzarsi a Roma il definitivo strappo dalla documentazione tardoantica e altomedievale. È allora che si verificano i cambiamenti più profondi : nella prassi documentaria, innanzi tutto, ma anche nelle forme e nel formulario, e il tutto si accompagna e si accorda con una profonda e radicale trasformazione del clima politico e socio-economico della città, una vera esplosione della società e dell'economia romane<sup>73</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> In proposito si veda C. Carbonetti Vendittelli, *Documentazione scritta e preminenza sociale*, in *La nobiltà romana nel medioevo...* cit., p. 323-343.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Per un quadro generale della situazione politica e socio-economica di questi decenni si veda la sintesi offerta da S. Carocci e M. Vendittelli, *Società ed economia (1050-1420)*, in A. Vauchez (a cura di), *Storia di Roma dall'antichità ad oggi. Roma medievale*, Bari, 2001, p. 71-116 e la bibliogafia ivi citata. Interessanti osservazioni sui profondi mutamenti intervenuti, sempre nella seconda metà dell'XI secolo, nel sistema economico e sociale del territorio romano e in particolare sul fronte dell'organizzazione dei processi di produzione si possono leggere in M. Lenzi, *La terra e il potere...* cit.

Riassumo per sommi capi e molto in breve.

- 1) Si conclude proprio a metà dell'XI secolo il processo incominciato a inizio IX di trasferimento delle capacità professionali degli *scriniarii* dalla cancelleria pontificia al settore della documentazione privata. Poco dopo, a fine XI, spariscono definitivamente i documenti redatti da tabellioni, che tuttavia si erano già ridotti a una manciata di atti nel corso del X e dell'XI secolo<sup>74</sup>.
- 2) Si attua negli stessi decenni di fine secolo un radicale mutamento nella struttura formale dei documenti che attestano negozi tra privati, il primo vero e decisivo cambiamento che porta all'abbandono delle tre categorie formali in uso fin dal primissimo medioevo a favore di una struttura unica, un solo contenitore molto più agile e snello, capace di funzionare per ogni tipo di negozio, con il testo che si apre sempre con la dichiarazione dell'autore dell'azione *Ego quidem* e che si caratterizza e si diversifica solo per i verbi dispositivi usati e per l'aggiunta delle clausole peculiari di ciascun contratto<sup>75</sup>.
- 3) Nel contempo i documenti si fanno asciutti ed essenziali; spariscono le arenghe erudite e le vivaci *minationes* che avevano colorito i testi di X secolo e di prima metà XI; il formulario si svecchia e scompaiono definitivamente gli ultimi lasciti e le ultime suggestioni del documento tardoantico che avevano caratterizzato le carte romane fin dall'inizio : la formula di giuramento sul papa e sull'imperatore, per esempio, che comincia a venire meno già tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta<sup>76</sup>, e poi la cosiddetta formula stipula-

<sup>75</sup> L. Hartmann, *De formulis*... cit., II, p. XV-XIX.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Sui rapporti tra il vecchio tabellionato romano e il corpo degli scriniarii della Chiesa romana, sul salto qualitativo e culturale compiuto da questi ultimi e sull'alternanza tabelliones urbis Romae/scriniarii Sanctae Romanae Ecclesiae cfr. C. Carbonetti, Tabellioni e scriniari... cit. e Ead., Gli «scriptores chartarum» a Roma nell'Altomedioevo, in Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso internacional de diplomática, Valencia, 6-12 ottobre 1986, 2 vol., Valencia, 1989, II, p. 1109-1137. Si aggiunga, inoltre, in una prospettiva più ampia del fenomeno, che grandi trasformazioni si verificarono nel contempo anche all'interno della cancelleria pontificia: la riforma del papato e l'attuazione di una gestione meno «romana» e localistica del potere si tradussero tra l'altro, a livello di pratiche di scrittura e di documentazione, nell'immissione di personale nuovo nella cancelleria (fino alla definitiva esclusione degli scriniari) e nell'abbandono della vecchia scrittura curiale a vantaggio della carolina e delle sue forme diplomatiche. Il fenomeno è riassunto da P. Radiciotti, La curiale romana nuova: parabola discendente di una scrittura, in Archivio della Società romana di storia patria, 112, 1989, p. 39-113, alle p. 46-48, con ampi riferimenti bibliografici.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Tra gli anni Venti e Quaranta dell'XI secolo la formula viene sostituita da una semplice *promissio*: *et hec omnia que seriem textus eloquitur inviolabiliter conservare et adimplere promitto*; poi anche questa scompare tra gli anni Sessanta e Ottanta e comunque prima della fine del secolo.

toria – sub stipulatione et sponsione interposita o sub stipulatione subnixa – e quella sanctio risalente ai secoli VI-VII dove l'autore, nell'impegnarsi a pagare una pena pecuniaria, si dichiarava consapevole di incorrere nel reatum periurii 77. Scompare anche il ricordo della traditio, che già dagli anni Trenta del secolo non si trova più nella formula di completio con la quale gli scriniari chiudono i loro documenti 78.

4) Si manifesta a partire dagli anni '60 il fenomeno dei *dicta* con tutto ciò che di innovativo ne consegue sul fronte della prassi documentaria; in sostanza non sempre o non subito si raggiunge l'ultimo stadio della documentazione, ovvero la redazione dell'originale e la sua consegna al destinatario – azioni che per tutta l'età tardoantica e altomedievale avevano rappresentato momenti imprescindibili della procedura documentaria e della prassi negoziale – ma si dà fede alle minute (i *dicta*, che vengono ritenuti per questo lo stadio più vicino alle imbreviature) e in molti casi a occuparsi dell'estrazione del documento *in mundum* dai *dicta* (o della loro redazione in copia autentica) sono notai diversi da quelli che li hanno raccolti<sup>79</sup>. Artefici e protagonisti di questa innovazione sono gli *scriniarii* e la pratica dei *dicta* è intimamente connessa al loro definitivo dilagare nel settore della documentazione privata e alla solidità e all'autorevolezza della loro organizzazione di categoria.

<sup>77</sup> In una vendita degli anni 1119-1120 (*Tabularium S. Mariae Novae ab anno 982 ad annum 1200*, a cura di P. Fedele, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 23, 1900, p. 71-237; 24, 1901, p. 159-196; 25, 1902, p. 169-209; 26, 1903, p. 21-141, doc. XXXIX) si torna a parlare di *periurium*, ma in termini completamente nuovi; gli autori infatti, che molto significativamente (oltre che eccezionalmente nel panorama della documentazione romana del periodo) nella *defensio* confermano la scrittura documentaria col giuramento verbale (*et per sacramento ista chartula venditionis ex ore meo confirmo*), aggiungono poi alla promessa del pagamento della pena anche la dichiarazione di consapevolezza di incorrere nello spergiuro: *quod si absit fecerimus in periuri incurramus, verum etiam daturi esse promittimus tibi tuisque heredibus et successoribus pro pena suprascripto pretium duplum, et soluta pena hec venditionis chartula perpetuum stabilis et firma permaneat.* 

<sup>78</sup> La tipica *completio* dei documenti romani altomedievali *Ego N tabellio* (o *scriniarius* o anche *tabellio et scriniarius*) *post testium subscriptiones et traditionem factam complevi et absolvi* si semplifica ora in *Ego N scriniarius complevi et absolvi*, e in questa forma il conservatorismo degli scriniari romani la manterrà poi inalterata fino agli anni Cinquanta del XIII secolo. In generale sulla scomparsa del rito della *traditio* si veda cosa scrive G. Nicolaj, *Cultura e prassi...* cit., p. 11 s.

<sup>79</sup> Sui dicta si veda l'ormai classico A. Pratesi, *I «dicta» e il documento privato romano*, in *Bullettino dell'Archivio paleografico italiano*, n. s., 1, 1955, p. 81-97; ripubblicato in Id. *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma, 1992 (*Miscellanea della Società romana di storia patria*, 35), p. 481-501.

5) Infine scompaiono o perdono di consistenza alcuni dei formalismi tardoantichi associati al perfezionamento formale della scrittura documentaria sui quali si fondava la credibilità della *charta* altomedievale, come le sottoscrizioni e i segni autografi di autori e testimoni che vengono meno o diventano comunque eccezionali nella seconda metà del secolo<sup>80</sup>.

Sono tutti segnali che qualcosa sta cambiando, si sta muovendo: nelle forme documentarie, che vengono adeguate alle nuove istanze di un'economia in rapidissima crescita, ma soprattutto nella prassi, che si fa più snella, e nel ruolo dei redattori, i quali, grazie all'aumento delle loro funzioni autenticatorie, vanno progressivamente acquisendo una parte predominante sugli altri partecipanti all'azione documentaria, avviandosi a divenire i principali garanti e responsabili della documentazione. Ma a questo punto la prassi e il sistema documentario romani hanno imboccato un percorso nuovo, si sono avviati verso una fase di rinnovamento che si apprestano a condividere pienamente col resto dell'Italia centrosettentrionale. Questo snodo, infatti, questo decisivo momento di svolta al quale siamo arrivati ripercorrendo per grandi tappe le vicende della documentazione romana, fa parte di un concerto di voci che in quegli stessi decenni dell'XI secolo si andava allargando in tutta Italia; rientra insomma nel quadro generale di innovazione e trasformazione di portata storica ed epocale che stava investendo tutto il sistema della documentazione privata.

Cristina Carbonetti Vendittelli

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Armando Petrucci e Carlo Romeo (Scriptores in urbibus. *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna, 1992, p. 127-142 : p. 136) osservano a questo proposito un tipico atteggiamento degli scriniari romani dell'XI secolo, i quali, per rispettare la tradizionale struttura grafica del documento romano altomedievale, dove si giustapponevano due diverse scritture – la curiale professionale del redattore e la carolina usuale di autori e testi – continuarono a utilizzare il doppio registro grafico anche quando le sottoscrizione autografe scomparvero, canonizzando in pratica quella struttura documentaria ormai svuotata di significato.